

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

001374	30.12.2015
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

PRESA D'ATTO ESITI ACCERTAMENTI SANITARI COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE SIG.RA R.L.A. – PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista l'istanza protocollo n. 25268 del 12.08.2016 con la quale la Sig.ra L. A. R., Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, categoria D6 a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in servizio presso il Consultorio Familiare del Distretto di Saronno, ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 della Legge 335/1995, di essere sottoposta a visita medica collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. XI/4482 del 10/12/2015)

totale per infermità non dipendente da causa di servizio;

Letto l'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Esaminato il Decreto 8 maggio 1997, n.187 che regola le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata L. 335/1995 con particolare riferimento all'istruttoria, alle commissioni mediche, agli accertamenti sanitari nonché alle procedure per la risoluzione del rapporto di lavoro;

Visto inoltre il decreto 12 febbraio 2004 che disciplina le procedure per il riconoscimento della pensione di inabilità ed individua le Commissioni Mediche di riferimento;

Richiamata la nota protocollo n. 25782 del 19.08.2016, con la quale l'ASST Valle Olona ha provveduto ad inoltrare alla Commissione Medica di Verifica competente per sede la richiesta della dipendente in oggetto al fine di espletare gli accertamenti sanitari necessari;

Vista la nota pervenuta in data 12.12.2016 prot. n. 40897, con la quale, a conclusione dell'iter procedurale, la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il Verbale Modello BL/G n.11114 datato 10.11.2016 - relativo alla visita medica collegiale del 10.11.2016 – con il quale la stessa ha espresso, nei confronti della Sig.ra R. L. A., il giudizio medico legale di seguito riportato: "A) Inabile permanentemente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa – SI 335/95 – con revisione ad anni 3 (tre)";

Visti gli artt. 37 e 38 del C.C.N.L. 1.09.1995 per il Comparto Sanità che regolamentano le cause di cessazione del rapporto di lavoro e gli obblighi delle parti;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° settembre 1995 che al terzo comma dell'art. 23 detta le disposizioni in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta;

Esaminato, altresì, l'art. 8 del D.P.R. 27 luglio 2011, n.171 che, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio, prevede che l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;

Accertato, inoltre, dalla documentazione acquisita agli atti che la dipendente in oggetto ha complessivamente maturato un periodo di contribuzione sufficiente per il

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

riconoscimento del trattamento di pensione previsto dalla vigente normativa;

Dato atto che la S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha accertato, altresì, che la Sig.ra L. A. R., essendo stata assunta presso l'ex U.S.S.L. N. 61 di Carate Brianza in data 24.05.1989 ed avendo, quindi, raggiunto una anzianità di servizio superiore a dieci anni ha maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità, sostitutiva del preavviso, di mesi quattro così come stabilito dalla vigente normativa contrattuale e come da risultanze agli atti;

Richiamato l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 98/2012, convertito nella Legge n.135/2012 che regola la materia con particolare riferimento al divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite in attività di servizio;

Richiamate, infine, le più recenti circolari e le note informative in merito emanate dall'INPS -gestione dipendenti pubblici;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n.1477 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, opportuno e necessario prendere atto degli esiti dell'accertamento sanitario sopra descritto e considerare risolto a decorrere dal 1° gennaio 2017, il rapporto di lavoro con la Sig.ra L. A. R., in servizio presso il Consultorio Familiare del Distretto di Saronno in qualità di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, categoria D6, a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del verbale modello BL/G n.11114 del 10.11.2016 con il quale la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Milano, a conclusione dell'iter procedurale di competenza, ha espresso, nei confronti della Sig.ra L. A. R. il giudizio medico legale di seguito riportato: ""A) Inabile permanente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)


modo assoluto. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa – SI 335/95 – con revisione ad anni 3 (tre)”;

2° - di considerare risolto, conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il rapporto di lavoro con la Sig.ra L. A. R., Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, Categoria D6 a tempo pieno e indeterminato in servizio presso il Consultorio Familiare del Distretto di Saronno;

3° - di riconoscere alla Sig.ra L. A. R., secondo le risultanze agli atti, quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 1.09.1995 per il Comparto Sanità;

4° - di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento alla dipendente interessata, al responsabile nonché ai competenti Uffici aziendali;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi) 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Enzo Brusini) 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dr. Enzo Brusini) 